

Milano, 15 settembre 2026

c.a. Segretariato Generale

**Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente**

*Documento caricato sul portale
ARERA dedicato*

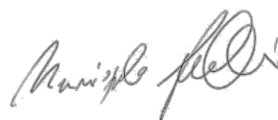
Prot. REISAR 71/2026

**Oggetto: Osservazioni al DCO 244/2026/A “Quadro strategico 2026-2029
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”.**

Con riferimento al DCO in oggetto, si trasmettono in allegato le osservazioni del Gruppo Italgas.

Si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

Nunzio Ferrulli
Direttore Relazioni Istituzionali e Affari Regolatori





OSSERVAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 244/2026/A DEL 9 LUGLIO 2026

*“QUADRO STRATEGICO 2026-2029 DELL’AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE”*

1. Premessa

Il presente documento reca le osservazioni al Documento per la Consultazione n. 244/2026/A, relativo a *“Quadro strategico 2026-2029 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”*, pubblicato da ARERA in data 14 luglio 2026, nell’ambito del procedimento avviato con la Deliberazione n. 167/2026/A, avente ad oggetto *“Avvio di procedimento e costituzione di un Gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla predisposizione del Quadro strategico dell’Autorità, per il quadriennio 2026-2029”*.

2. Considerazioni generali

In linea generale, il Gruppo Italgas accoglie favorevolmente l'impostazione del Documento per la Consultazione che individua le priorità regolatorie dell’Autorità al fine di promuovere la transizione energetica e ambientale, la digitalizzazione delle infrastrutture e il rafforzamento della resilienza di tutti i servizi regolati.

In particolare, si condivide la centralità attribuita alla pianificazione coordinata e alla selettività degli investimenti, in quanto elementi essenziali per garantire una transizione energetica sostenibile, efficiente e coerente con gli obiettivi europei e nazionali in materia di sicurezza degli approvvigionamenti e decarbonizzazione.

In questo senso, tale approccio, che non può non tenere conto del ruolo centrale dell’infrastruttura gas, deve essere necessariamente accompagnato da una visione improntata alla neutralità tecnologica, affinché le scelte di investimento e le traiettorie di sviluppo del sistema energetico siano guidate da valutazioni oggettive di efficienza, sicurezza e sostenibilità economica, senza precludere il contributo che i diversi vettori energetici possono apportare al raggiungimento degli obiettivi di transizione, per cui il gas naturale, lo si ribadisce, gioca un ruolo pivotale.

In questa prospettiva, il conseguimento di una reale neutralità tecnologica richiede un adeguato coordinamento tra lo sviluppo del settore elettrico e quello del gas naturale,

riconoscendo il ruolo che quest'ultimo continuerà a svolgere, soprattutto in futuro, nell'accompagnare il percorso di decarbonizzazione, sicurezza energetica e sostenibilità economica del sistema nazionale. A tal proposito, appare fondamentale garantire condizioni favorevoli allo sviluppo e all'evoluzione delle infrastrutture del gas e, in particolare, delle reti di distribuzione in quanto le stesse costituiscono uno dei principali strumenti attraverso cui realizzare una graduale e pervasiva integrazione dei nuovi vettori energetici nel sistema energetico nazionale, grazie alla loro capillarità sull'intero territorio italiano. Infatti, le infrastrutture di distribuzione, anche in virtù della spinta fortemente innovativa che ha caratterizzato il settore nel recente passato, rappresentano, un fattore abilitante della transizione energetica, in quanto consentono di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione garantendo, al contempo, sicurezza degli approvvigionamenti e sostenibilità economica della trasformazione del settore energetico, nonché complementarietà e sostegno rispetto al comparto elettrico, non risultando, peraltro, quest'ultimo sempre la soluzione maggiormente efficiente sotto il profilo tecnico ed economico.

L'efficace attuazione del coordinamento tra settore elettrico e del gas naturale richiede che l'ARERA assuma un ruolo centrale nell'ambito delle attività di pianificazione, definendo preventivamente un quadro di *governance* chiaro e armonizzato nonché promuovendo il coinvolgimento dei soggetti interessati nelle diverse fasi di elaborazione dei piani infrastrutturali. Una *governance* efficace e neutrale, infatti, risulta essenziale per assicurare la coerenza tra gli indirizzi di sviluppo dei diversi settori energetici e favorire una pianificazione realmente integrata, efficace ed efficiente delle infrastrutture.

Relativamente al settore idrico, si concorda con la necessità di potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti, rafforzare la resilienza delle infrastrutture e accelerare gli investimenti finalizzati alla riduzione delle perdite per migliorare la qualità del servizio reso agli utenti finali. In tale prospettiva, appare altresì condivisibile e di fondamentale importanza favorire la digitalizzazione dei processi gestionali e dei sistemi di monitoraggio, quali strumenti essenziali per incrementare l'efficienza operativa, migliorare la conoscenza delle

infrastrutture nonché supportare una programmazione sempre più efficace degli interventi. Inoltre, si condivide l'obiettivo di rafforzare un maggiore coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico e di rafforzare la cooperazione tra ARERA, Ente di Governo d'Ambito, Autorità di Bacino e gestori del servizio, per promuovere una più efficace integrazione tra regolazione nazionale, programmazione territoriale e attuazione degli obiettivi di riordino nonché di accelerare il superamento delle gestioni in economia che continuano a rappresentare uno dei principali fattori di frammentazione del settore.

Oltre a quanto sopra, sempre con riferimento al comparto idrico, appare altresì necessario promuovere un'evoluzione del settore fondata su assetti gestionali caratterizzati da un adeguato livello di contendibilità del mercato, favorendo l'individuazione di gestori d'ambito dotati di solide capacità tecniche, organizzative e finanziarie. In tale prospettiva, si condivide l'obiettivo dell'Autorità volto a completare gli strumenti funzionali all'affidamento del servizio, incluso lo schema tipo di bando di gara, assicurando procedure trasparenti e tempi certi. Tali strumenti, infatti, consentiranno la selezione di operatori in grado di garantire elevati livelli di qualità del servizio, efficienza operativa, capacità di investimento e sostenibilità economico-finanziaria, nell'interesse degli utenti finali e dello sviluppo del settore. Parimenti, nei casi di partenariato pubblico-privato, appare opportuno che la selezione del soggetto privato valorizzi non solo la capacità di conferire risorse finanziarie, ma anche il patrimonio di competenze industriali, organizzative e gestionali maturate nel settore, affinché il suo contributo non si esaurisca nel finanziamento o nella progettazione e/o realizzazione delle opere, ma si traduca in un effettivo valore aggiunto per la gestione del servizio, contribuendo al continuo miglioramento delle *performance* e al perseguimento degli obiettivi di efficienza, qualità e innovazione. Infatti, è bene sottolineare che per poter fornire efficacia a tale modalità di partenariato, il soggetto privato non potrà essere relegato ad un mero finanziatore, ma dovrà attivamente concorrere alla formazione delle decisioni aziendali, sotto ogni aspetto di tipo gestionale.

In generale, con riferimento alla verifica sull'applicazione della regolazione, si condivide l'opportunità di valorizzare strumenti basati sull'intelligenza artificiale per rendere più efficace,

tempestiva e mirata l'azione dell'Autorità; tuttavia, è necessario che l'utilizzo di tali strumenti sia necessariamente accompagnato da adeguati presidi di verificabilità e dal confronto con gli operatori, al fine di garantire una corretta interpretazione delle evidenze emerse nel corso dell'attività di controllo e di tenere adeguatamente conto delle specificità operative dei diversi settori regolati.

Infine, quanto all'organizzazione dell'attività regolatoria di ARERA, si coglie l'occasione della presente consultazione per rappresentare una considerazione di carattere generale concernente la necessità che l'Autorità favorisca una maggiore prevedibilità e certezza nelle tempistiche e nelle modalità di pubblicazione dei provvedimenti adottati, evitando, ove possibile, nuove prassi che possano rendere più complesso il tempestivo monitoraggio degli atti da parte dei soggetti interessati, quali la pubblicazione randomica, specie in giornate o fasce orarie normalmente non lavorative. In tale prospettiva, sarebbe altresì auspicabile la ripresa della tempestiva pubblicazione dei verbali delle riunioni del Collegio, oppure l'adozione di strumenti informativi equivalenti, che diano comunque una più rapida conoscibilità delle decisioni assunte e delle relative motivazioni, contribuendo così a mantenere quell'approccio improntato alla trasparenza dell'azione amministrativa, alla prevedibilità del quadro regolatorio, in linea con le necessità di rilevanti *stakeholder*, tra cui figurano anche Società quotate nei mercati regolamentati.

Parimenti, si auspica che l'Autorità promuova percorsi regolatori improntati al più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché al confronto preventivo con gli operatori di settore, dotati di competenze specialistiche di tipo operativo sulle singole tematiche, valorizzando gli strumenti di consultazione e i tavoli tecnici quali elementi essenziali per l'adozione di misure regolatorie efficaci, elaborate tenendo adeguatamente conto delle concrete implicazioni tecnico-operative ed economiche anche per i soggetti regolati chiamati ad implementarle. In tale prospettiva, appare altresì necessario garantire una più puntuale programmazione delle attività consultive, evitando, ove possibile, la concomitante pubblicazione di molteplici documenti per la consultazione e la loro emissione in prossimità

di periodi a ridotta operatività, come festività natalizie o vacanze estive, nonché la definizione di termini per la presentazione delle osservazioni non sempre coerenti con la complessità e la portata delle misure prospettate. Ciò favorirebbe un processo consultivo più efficace e inclusivo, idoneo ad assicurare un più ampio patrimonio conoscitivo a supporto delle valutazioni dell'Autorità e delle conseguenti scelte regolatorie.

Al fine di agevolare la lettura e la corretta interpretazione delle osservazioni formulate nel prosieguo del documento, si rappresenta che di seguito saranno riportate alcune considerazioni specifiche relativamente all'area energia e all'area ambiente.

3. Spunti relativi alle linee di intervento e agli obiettivi strategici dell'Autorità

Area energia

Con riferimento al settore della distribuzione gas, in linea con l'obiettivo di garantire uno sviluppo delle infrastrutture energetiche sempre più efficiente e coordinato, si accoglie con favore l'inclusione, tra le priorità strategiche dell'Autorità, del percorso di progressiva evoluzione della regolazione tariffaria verso il modello ROSS. Si tratta di una riforma di particolare rilevanza per il comparto (*viste le peculiarità che lo contraddistinguono, riconosciute più volte anche dalla stessa Autorità*), che tuttavia richiede una definizione ponderata e in continuità di principi rispetto al passato, affinché venga mantenuto il continuo stimolo all'efficienza che ha caratterizzato tutti i periodi regolatori fino ad oggi; solo procedendo in tal modo sarà possibile assicurare un adeguato livello di prevedibilità e ponderatezza del quadro regolatorio, senza distorsioni o ingiustificati impatti negativi sul settore della distribuzione gas e sulle imprese che lo compongono, in un momento cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica.

Proprio in ragione della complessità e della portata delle innovazioni prospettate, appare essenziale che il percorso di implementazione continui a essere improntato all'ascolto degli operatori, in particolare del primo DSO gas che, oramai da 10 anni, ha intrapreso un percorso di rivoluzione del settore attraverso ingenti investimento in digitalizzazione e innovazione,

oltre che a principi di trasparenza e collaborazione, altresì garantendo un livello adeguato di visibilità sulle future modalità applicative del nuovo modello. A proposito, avendo l'ARERA individuato il 2028 quale data di prima applicazione del modello ROSS al settore della distribuzione del gas, risulta imprescindibile che il procedimento regolatorio già avviato prosegua con continuità e tempestività, attraverso la progressiva definizione degli aspetti metodologici e applicativi ancora da disciplinare. Pertanto, anche alla luce delle incertezze che emergono dall'analisi del DCO n. 267/2026/R/gas, pubblicato lo scorso 25 luglio, si ritiene opportuno prevedere la predisposizione di un ulteriore documento intermedio che consideri i risultati della consultazione oggi in corso, a cui si rimanda per le osservazioni di merito, e che possa delineare l'architettura finale del nuovo periodo regolatorio, chiarendo quelli che al momento sono elementi non sufficientemente chiari. Ciò consentirebbe, inoltre, agli operatori di acquisire con adeguato anticipo piena visibilità sul futuro assetto regolatorio, disponendo del tempo necessario per addivenire ad una valutazione complessiva e certa del nuovo modello prima della sua entrata in vigore, nonché per valutarne gli impatti sulla pianificazione industriale e sulle conseguenti scelte di investimento.

Infine, come anche evidenziato dalla stessa ARERA e alla luce dei diversi regimi proposti in funzione del *timing* delle gare ATEM, fatte salve le osservazioni al DCO specifico, l'introduzione del modello ROSS comporterà la necessità di aggiornare anche la disciplina in materia di separazione contabile. In tale prospettiva, si auspica che tale aggiornamento sia sviluppato assicurando un continuo confronto con gli operatori di settore e che possa rappresentare un'occasione per semplificare, razionalizzare ed efficientare gli adempimenti attualmente previsti, preservando al contempo l'efficacia degli strumenti regolatori e gli obiettivi di trasparenza sottesi alla disciplina. Al riguardo, si auspica che le modalità applicative di tali adempimenti siano definite dall'Autorità con congruo anticipo, considerando che, secondo l'attuale ipotesi, l'anno 2026 costituirà l'anno *test* per la definizione della *baseline* dei costi operativi per il sesto periodo regolatorio.

Con riferimento agli obiettivi individuati dall'Autorità in materia di sviluppo delle infrastrutture, pur condividendo l'esigenza di rafforzare gli strumenti di pianificazione nonché di indirizzare

gli investimenti verso soluzioni sempre più efficienti e sostenibili, si ritiene opportuno che i relativi processi di programmazione siano portati avanti in stretto coordinamento con gli operatori del settore, valorizzando il patrimonio di conoscenze tecniche e operative maturato nella gestione delle infrastrutture.

In questo contesto, come già rappresentato nelle considerazioni generali, appare dirimente riconoscere il ruolo strategico che continueranno a ricoprire le reti di distribuzione, sia con riferimento ai nuovi interventi di metanizzazione nei territori non ancora pienamente raggiunti dall'infrastruttura fisica, sia relativamente al completamento del processo di ammodernamento e digitalizzazione della rete esistente. Tali infrastrutture rappresentano, infatti, una piattaforma essenziale per l'integrazione progressiva di biometano, idrogeno e altri gas rinnovabili, contribuendo ad assicurare una transizione energetica graduale, efficiente e tecnologicamente neutrale.

In tale prospettiva, l'intenzione dell'Autorità (cfr. OS24) di *“sviluppare strumenti per lo specifico trattamento regolatorio di eventuali e limitati interventi di nuova metanizzazione o di suo completamento sulla rete di trasporto e distribuzione, nonché degli asset esistenti, in una prospettiva di decarbonizzazione dei settori energetici”* in parallelo alle attività di sviluppo infrastrutturale non appare condivisibile. Richiamando la necessità di adottare un approccio di neutralità tecnologica ai fini della transizione energetica, occorre che le valutazioni di ARERA circa lo sviluppo delle infrastrutture siano compiute riconoscendo che le caratteristiche di specifici contesti territoriali – *come, ad esempio, la Sardegna o il Cilento* - possono rendere gli interventi di metanizzazione o di completamento dell'infrastruttura gas la soluzione maggiormente efficiente – *e talvolta l'unica concretamente praticabile* – per favorire la sostituzione di fonti energetiche più inquinanti e accompagnare il percorso di decarbonizzazione. Per tale ragione, lo sviluppo di tali infrastrutture dovrebbe essere valutato nell'ambito della più ampia pianificazione infrastrutturale del settore energetico e non come un tema autonomo o residuale, e ancor più, alla luce dell'indirizzo di natura politica espresso a livello territoriale e/o nazionale: un primo banco di prova di come tale indirizzo sia effettivamente colto e recepito nella regolazione di settore è rappresentato dal DCO

135/2026/R/gas, relativo alle infrastrutture energetiche della Regione Sardegna, in attuazione del D.P.C.M. 10 settembre 2025. A tal proposito, le istanze specifiche rappresentate da Italgas vanno proprio in tal senso: dare piena e concreta attuazione allo sviluppo infrastrutturale richiesto dal legislatore nazionale e regionale. Si auspica, pertanto, che il Regolatore colga l'importanza e la necessità di implementare le specifiche istanze rappresentate nella risposta a tale documento di consultazione, affinché possano realmente verificarsi tutte le condizioni per procedere nel progetto di metanizzazione dell'Isola.

Per tutte le ragioni esposte sopra, appare fondamentale che l'evoluzione dei meccanismi regolatori sottostanti allo sviluppo delle infrastrutture continui a garantire un quadro sufficientemente stabile e prevedibile, in grado di sostenere decisioni di investimento caratterizzate da orizzonti temporali di medio-lungo periodo e da un costante fabbisogno di investimenti. Pertanto, risulta altresì necessario che la regolazione mantenga una visione complessiva e integrata dei fabbisogni infrastrutturali del settore, evitando approcci frammentati che possano ostacolare una pianificazione efficiente e coerente con gli obiettivi di transizione energetica, altresì assicurando il riconoscimento dei costi efficienti sostenuti e la sostenibilità delle tariffe. L'evoluzione dei criteri di riconoscimento dei costi, dei meccanismi incentivanti e delle metodologie di valutazione delle *performance* economiche delle imprese, infatti, dovrebbe perseguire un adeguato equilibrio tra obiettivi di efficienza e necessità di continuare ad attrarre investimenti nelle infrastrutture funzionali alla transizione energetica, tra cui rientrano certamente quelle di distribuzione del gas naturale.

La centralità delle infrastrutture esistenti assume particolare rilievo anche con riferimento allo sviluppo dei gas rinnovabili. A tal proposito, si condivide l'obiettivo di completare il quadro regolatorio relativo all'intera filiera dell'idrogeno, in coerenza con il tempestivo recepimento della Direttiva (UE) 2024/1788 e del Regolamento (UE) 2024/1789, definendo i principi generali in materia di *unbundling*, accesso alle infrastrutture, tariffe e ulteriori strumenti funzionali allo sviluppo del settore. Parimenti, si accoglie con favore l'intendimento dell'Autorità di completare e affinare la disciplina delle connessioni degli impianti di biometano, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, nonché di

proseguire nello sviluppo del quadro regolatorio necessario a garantire una gestione efficiente e trasparente delle relative immissioni nelle reti gas. In tale prospettiva, si ritiene opportuno che lo sviluppo regolatorio per i gas rinnovabili valorizzi appieno il potenziale della rete di distribuzione esistente, evitando la duplicazione di infrastrutture laddove la rete gas possa essere efficacemente adattata all'immissione dei nuovi vettori. Tale approccio, del resto, risulta pienamente coerente con il quadro normativo in materia di sviluppo e pianificazione delle infrastrutture gas, già recepito nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. n. 136/2026, che prevede espressamente come l'eventuale elaborazione di piani di dismissione delle reti debba essere preceduta dalla verifica della possibilità di utilizzare le infrastrutture esistenti per la distribuzione di gas rinnovabili, gas a basse emissioni di carbonio e idrogeno. Tale impostazione riflette una visione che riconosce pienamente il valore strategico delle reti gas nell'ambito della transizione energetica, considerandole strumenti funzionali all'integrazione di tali nuovi vettori energetici e al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

La tempestiva definizione di tale assetto regolatorio riveste un'importanza strategica ai fini dello sviluppo dei nuovi vettori energetici, in quanto consente di delineare con chiarezza il perimetro operativo degli operatori, le condizioni di accesso e utilizzo delle infrastrutture, il quadro di riferimento entro cui programmare le future iniziative di investimento e la necessaria copertura dei costi emergenti dalle nuove soluzioni tecnologiche (es. *il cd. reverse flow*). La certezza e la prevedibilità delle regole costituiscono, infatti, presupposti essenziali per favorire la nascita di un mercato efficace, consentendo altresì di allocare le risorse necessarie alla realizzazione delle infrastrutture funzionali al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Al contempo, considerata l'attuale fase di sviluppo del settore, appare opportuno che l'evoluzione della regolazione di tali nuovi vettori energetici sia improntata a criteri di proporzionalità, gradualità e neutralità tecnologica, evitando l'introduzione di vincoli eccessivamente restrittivi che potrebbero rallentare o limitare la realizzazione di iniziative innovative e sperimentali. In particolare, si ritiene fondamentale preservare adeguati spazi

per la sperimentazione e per il progressivo *test* dell'integrazione dell'idrogeno e degli altri gas rinnovabili nelle infrastrutture esistenti, favorendo l'acquisizione delle evidenze tecniche e operative necessarie a supportare l'evoluzione del quadro regolatorio e l'individuazione delle soluzioni tecnologiche più efficienti. Coerentemente con tale approccio, si ritiene opportuno prevedere una fase transitoria in cui il *ramp-up* del mercato è sostenuto da tutti gli attori del sistema gas, in modo da accompagnare il settore verso la maturità tecnologica e commerciale evitando l'applicazione, sin dalle fasi iniziali, di obblighi e oneri regolatori non proporzionati all'effettivo livello di maturità delle iniziative in corso di realizzazione. In tale contesto, la previsione di regimi semplificati di *unbundling* per specifiche attività, come quelle connesse ai progetti di *blending* gas naturale-idrogeno, potrebbe costituire una soluzione idonea a favorire il consolidamento delle iniziative in corso e l'acquisizione delle necessarie evidenze applicative, anche rispetto all'idoneità delle infrastrutture esistenti, garantendo al contempo un percorso di sviluppo del mercato ordinato, prevedibile e coerente con gli obiettivi perseguiti dalla regolazione.

Sempre con riferimento all'evoluzione della regolazione del settore della distribuzione del gas naturale, si condividono gli obiettivi individuati dall'Autorità in materia di *settlement* e riduzione delle perdite di rete. In tale ambito, appare tuttavia opportuno che gli interventi regolatori siano improntati a criteri di gradualità e proporzionalità, tenendo adeguatamente conto delle specificità tecnico-operative delle reti e garantendo un adeguato riconoscimento degli investimenti necessari al conseguimento degli obiettivi perseguiti.

Più nello specifico, la riduzione delle tempistiche del *settlement* rappresenta un obiettivo condivisibile purché non pregiudichi la qualità dei dati utilizzati nei processi di bilanciamento e aggiustamento. A tal fine, risulta essenziale preservare tempistiche congrue per le attività di verifica e gestione delle anomalie che emergono dai processi di aggregazione delle misure, evitando che una loro eccessiva compressione limiti la possibilità per le imprese di distribuzione di effettuare le necessarie rettifiche e determini, di conseguenza, un deterioramento della qualità complessiva del dato.

Con riferimento all'eventuale riforma delle Aree Omogenee di Prelievo (AOP), si ritiene opportuno che questa venga accompagnata da un'approfondita analisi costi-benefici, volta a verificare che i benefici attesi in termini di miglioramento dei processi di *settlement* risultino proporzionati agli impatti operativi, gestionali ed economici derivanti dall'attuazione della riforma per gli operatori del settore.

Anche la riduzione delle perdite di rete costituisce un obiettivo pienamente condivisibile, il cui conseguimento richiede un quadro regolatorio che valorizzi gli investimenti e l'innovazione tecnologica, evitando il ricorso a meccanismi prevalentemente penalizzanti. Pertanto, eventuali nuove misure volte alla riduzione di tali perdite dovrebbero essere sviluppate in modo coordinato con la normativa europea sulle emissioni di metano e con gli obblighi già previsti dalla regolazione della qualità e della sicurezza, evitando duplicazioni informative, sovrapposizioni di adempimenti e inefficienze operative.

Sempre relativamente all'evoluzione della regolazione delle infrastrutture di distribuzione, anche in ottica di garantire la sicurezza energetica attraverso fonti di approvvigionamento domestico, e con riferimento alle eventuali connessioni alle reti di distribuzione di pozzi di produzione nazionale di gas naturale, si coglie l'occasione della presente consultazione per richiedere un chiarimento all'Autorità in merito al regime regolatorio applicabile a tali fattispecie. Pur trattandosi di casi residuali, l'esplicitazione delle regole applicabili, anche mediante il richiamo in via analogica delle disposizioni previste per le connessioni degli impianti di biometano ove compatibili, contribuirebbe a garantire maggiore certezza applicativa e uniformità gestionale agli operatori.

D'altro canto, con specifico riferimento all'implementazione di strumenti regolatori destinati a incidere sulla sostenibilità economico-finanziaria delle imprese e sulla remunerazione degli investimenti – *inclusi i meccanismi di valutazione delle performance economiche, le metodologie di determinazione del costo del capitale e gli strumenti di analisi dei rendimenti* – si ritiene opportuno che tali sviluppi siano condotti sulla base di istruttorie aventi criteri trasparenti, oggettivi e preventivamente conoscibili dagli operatori, così da assicurare la

comprensibilità degli esiti delle valutazioni e contribuire alla costruzione di un quadro regolatorio improntato sui criteri di stabilità, proporzionalità e certezza delle regole.

In particolare, con specifico riferimento al procedimento di revisione della metodologia di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) a decorrere dal 2028, pur comprendendo la necessità di convergere verso un sistema il più possibile omogeneo e armonizzato a livello europeo, risulta fondamentale continuare a tenere ben presenti le peculiarità del contesto italiano, tramite l'adozione di parametri rappresentativi di tale mercato e una loro adeguata valorizzazione, senza cedere alla tentazione di utilizzare aprioristicamente criteri del tutto discrezionali, con l'unico obiettivo di abbattere il livello di remunerazione dei soggetti regolati.

Si ritiene, inoltre, opportuno che l'Autorità avvii una riflessione organica finalizzata ad adeguare il quadro regolatorio alle specificità delle gestioni d'ambito e, in particolare, alle situazioni che si determinano in occasione del passaggio di gestione tra impresa di distribuzione uscente e impresa subentrante a seguito dell'aggiudicazione delle gare ATEM. Tale esigenza assume oggi una rilevanza crescente, considerato che, dopo una lunga fase di sostanziale stallo, il processo di affidamento degli ambiti territoriali minimi ha recentemente registrato una significativa accelerazione e i casi di effettivo subentro tra distributori sono destinati a divenire progressivamente più frequenti.

Ciò sta facendo emergere una pluralità di fattispecie operative che, pur presentando impatti rilevanti sotto il profilo tecnico-operativo ed economico, non trovano ancora una disciplina compiuta all'interno dei principali testi regolatori di settore. Negli ultimi anni l'Autorità è intervenuta più volte mediante chiarimenti puntuali volti a disciplinare specifiche problematiche connesse all'avvicendamento tra gestori, quali, ad esempio, gli obblighi relativi alla *performance* della misura o l'applicazione di talune disposizioni della Deliberazione n. 555/2022/R/gas nei casi di nuova aggiudicazione d'ambito. Tali interventi hanno certamente contribuito a fornire indicazioni operative agli operatori, ma evidenziano, al contempo, l'esistenza di una casistica ormai sufficientemente ampia da rendere opportuna una revisione

sistematica della regolazione, funzionale alla definizione organica del quadro di obblighi e deroghe ricadenti sui gestori in caso di passaggio di gestione d'ATEM.

Si ritiene, pertanto, auspicabile che l'Autorità superi un approccio basato su chiarimenti episodici e proceda invece a una ricognizione complessiva delle problematiche che possono manifestarsi nella fase di transizione tra gestore uscente e gestore subentrante, introducendo nei principali provvedimenti regolatori disposizioni espressamente dedicate a tale fattispecie. Un simile intervento consentirebbe di accrescere la certezza del quadro regolatorio, ridurre il ricorso a interpretazioni caso per caso e garantire una maggiore uniformità applicativa tra gli operatori, disciplinando in modo chiaro alcuni aspetti rilevanti, quali: il trasferimento delle informazioni e delle responsabilità tra i gestori, la gestione delle prestazioni e degli obblighi riferiti a periodi antecedenti al subentro, il trattamento di dati e misure relativi alla gestione precedente, la triangolazione delle procedure di accesso alla rete e di subentro nelle garanzie fornite, o da fornire, da parte degli Utenti della Distribuzione (*UdD*), nonché, più in generale, tutte le situazioni nelle quali il nuovo gestore si trovi ad operare su attività, rapporti o eventi originatisi sotto la responsabilità del gestore uscente.

In tale prospettiva, sarebbe opportuno che l'Autorità valutasse l'introduzione di principi generali applicabili alle fattispecie di avvicendamento tra distributori, al fine di garantire che gli obblighi regolatori siano coerentemente attribuiti tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle informazioni, della concreta possibilità di intervento dell'operatore interessato e delle peculiarità che caratterizzano la fase di passaggio di consegna degli impianti e delle attività connesse alla gestione del servizio, senza così imporre oneri gestionali e tecnici e penalizzazioni del gestore entrante oltremodo gravosi e ingiustificati.

Da ultimo, corre l'obbligo di segnalare un fenomeno particolarmente grave, perché attiene al corretto funzionamento dei mercati *retail* e alle garanzie per il sistema nel suo complesso. Si tratta del fenomeno della morosità degli Utenti della Distribuzione rispetto alle fatture di vettoriamento, divenuto nuovamente rilevante a partire dal 2025. Si ritiene opportuno che l'Autorità prosegua speditamente nella definizione del percorso di rafforzamento dei presidi a

tutela dell'affidabilità degli operatori, attraverso una revisione dei requisiti di accesso e permanenza nel mercato della vendita, una disciplina e un presidio più stringenti delle operazioni di *switching* caratterizzate da elevati volumi (cd. "*switching massivi*"), suscettibili di generare rischi significativi per la filiera, nonché l'adozione di adeguati strumenti di garanzia da prestare già in fase di accesso alle reti di distribuzione del gas, commisurati ai rischi generati dagli operatori, al fine di tutelare l'equilibrio e la stabilità complessiva del mercato: si segnala che, allo stato attuale, l'assenza di opportune garanzie in fase di accesso ha già generato insoluti per cui Italgas ha avviato gli opportuni rimedi giudiziari. Tuttavia, il rischio di inefficacia di tali azioni appare alto, considerata la tipologia di soggetti coinvolti e le precedenti condotte attuate. In tal caso, sui DSO gas non può gravare integralmente il rischio credito, ed è evidente che se anche le azioni giudiziarie non dovessero sortire effetto, il Regolatore dovrà essere chiamato a valutare meccanismi di ristoro socializzati.

Area ambiente

Con riferimento al settore idrico, il Gruppo formula le seguenti osservazioni, anche in considerazione dell'esperienza acquisita tramite le proprie partecipazioni in società operanti nel comparto, quali Nepta, Acqua Campania, Siciliacque e Acqualatina, che hanno consentito di sviluppare una conoscenza diretta delle esigenze infrastrutturali, gestionali e regolatorie che caratterizzano il settore.

In primo luogo, con riferimento all'obiettivo di promuovere l'individuazione delle opere di rilevanza strategica sul territorio nazionale, di assicurare un utilizzo efficace delle risorse pubbliche disponibili e di garantire una corretta pianificazione degli investimenti, si ritiene fondamentale che le relative attività siano sviluppate in stretto coordinamento con gli Enti di Governo dell'Ambito (EGA) e con i gestori del servizio. Infatti, solo attraverso un adeguato coinvolgimento dei soggetti responsabili della gestione del servizio sarà possibile individuare correttamente i fabbisogni dei singoli territori, valorizzarne le specificità e adottare decisioni coerenti con le effettive esigenze dei contesti locali, secondo criteri trasparenti, oggettivi e verificabili.

Proprio per assicurare un efficace coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nei processi di pianificazione e programmazione degli interventi, si accoglie favorevolmente l'attenzione riservata dall'Autorità al rafforzamento della cooperazione tra i diversi livelli di pianificazione che interessano il comparto idrico e, in particolare, anche alla collaborazione tra EGA, Autorità di Bacino e gestori del servizio. Tale coordinamento, peraltro, potrà garantire anche un rafforzamento dei flussi informativi e dei meccanismi di coordinamento istituzionale, ridurre le asimmetrie informative oggi esistenti e contribuire a una più corretta e uniforme applicazione degli strumenti di valutazione delle *performance* del settore su tutto il territorio nazionale, assicurando che eventuali meccanismi incentivanti e penalizzanti siano basati su dati completi, affidabili e raccolti secondo metodologie omogenee sull'intero territorio nazionale.

In particolare, con riferimento alla regolazione della qualità tecnica, si condivide l'obiettivo dell'Autorità di proseguire nello sviluppo del macro-indicatore M0b, finalizzato a migliorare la conoscenza dei bilanci idrici a scala di bacino. Tuttavia, si ritiene opportuno richiamare quanto già rappresentato da Nepta S.p.A. nell'ambito delle osservazioni formulate al DCO 470/2025/R/idr sulla necessità di rafforzare la trasparenza del processo istruttorio in capo ad ARERA, delle metodologie di costruzione dei parametri e delle variabili di calcolo, nonché di superare le criticità operative riscontrate negli strumenti e nei *file* di raccolta e rendicontazione dei dati predisposti dall'Autorità. Anche questo intervento appare necessario al fine di garantire condizioni di maggiore omogeneità applicativa tra i diversi territori ed evitare penalizzazioni a carico dei gestori per aspetti che non dipendono dalla loro operatività né rientrano nella loro sfera di competenza.

Sempre relativamente alla qualità tecnica e all'orientamento dell'Autorità volto a coordinare l'ammissibilità e il monitoraggio dei *target* connessi ai finanziamenti straordinari (*PNIISSI* e *SFNISSI*) con le attività annuali di rilevazione degli indicatori, si osserva che l'adozione di criteri di accesso fondati esclusivamente sui livelli prestazionali storicamente raggiunti dai gestori, senza considerare i percorsi di efficientamento e di progressivo miglioramento già

avviati o programmati, o l'azione di ostacolo che, in alcune occasioni, gli EGA per ragioni diverse da quelle di merito esercitano, determinerebbe effetti distorsivi.

I finanziamenti pubblici sono finalizzati proprio a sostenere il superamento dei *deficit* infrastrutturali e il miglioramento dei livelli di servizio; pertanto, subordinare l'accesso alle risorse al raggiungimento di determinate soglie prestazionali rischierebbe di penalizzare proprio i gestori che presentano maggiori esigenze di investimento. Ne deriverebbe un effetto paradossale e negativo, in cui i soggetti con *performance* meno elevate, non potendo beneficiare delle risorse necessarie per realizzare gli interventi di adeguamento e potenziamento delle infrastrutture, vedrebbero ulteriormente compromessa la possibilità di migliorare i propri *standard* qualitativi.

A tale criticità si aggiunge il rischio di una sovrapposizione degli effetti penalizzanti associati al mancato rispetto delle tempistiche di realizzazione degli interventi. Infatti, le opere candidate per l'ottenimento dei finanziamenti straordinari potrebbero essere anche ricomprese nella programmazione tariffaria ordinaria del gestore. In tali casi, eventuali ritardi rischierebbero di produrre conseguenze sia nell'ambito del finanziamento pubblico, attraverso la revoca totale o parziale del contributo ovvero la contestazione del mancato conseguimento dei *target* previsti, sia nell'ambito regolatorio, mediante l'applicazione delle eventuali penalità tariffarie che l'Autorità dovesse introdurre nel metodo tariffario del quinto periodo regolatorio in relazione ai ritardi nella realizzazione degli investimenti programmati. È pertanto necessario che l'ARERA assicuri criteri di accesso alle risorse coerenti con l'obiettivo di superare i *deficit* infrastrutturali e migliorare i livelli di servizio, evitando che l'assegnazione dei finanziamenti straordinari sia condizionata al raggiungimento di determinati livelli di qualità tecnica.

Relativamente ai piani di investimento dei gestori, e in considerazione della progressiva riduzione delle risorse pubbliche attesa nella fase post-PNRR, risulta inoltre necessario che il quadro regolatorio favorisca un'adeguata sostenibilità economica-finanziaria attraverso un equilibrato ricorso alla tariffa, ai contributi pubblici e al capitale privato, anche avvalendosi di

strumenti finanziari innovativi, al fine di assicurare continuità e sostenibilità ai programmi di investimento e garantire la realizzazione delle opere strategiche necessarie allo sviluppo del settore. In tale prospettiva, appare essenziale preservare la piena copertura dei costi efficienti e l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, così da garantire continuità ai programmi di investimento ed evitare che la contrazione delle risorse pubbliche rallenti la realizzazione degli interventi infrastrutturali programmati.

A tal proposito, si evidenzia che la capacità dei gestori di programmare e realizzare gli interventi infrastrutturali necessari risulta strettamente connessa all'esistenza di un sistema tariffario stabile, tempestivo e coerente con gli obiettivi di qualità e sviluppo del servizio. A tal proposito, con riferimento alle predisposizioni tariffarie e all'approvazione del metodo tariffario idrico per il quinto periodo regolatorio, si accoglie favorevolmente l'intendimento dell'Autorità di rafforzare i meccanismi volti a promuovere l'efficienza gestionale e la razionalizzazione della *governance* del settore. A tal fine, risulta necessario e opportuno che l'efficienza sia valutata tenendo adeguatamente conto dei costi sostenuti, degli investimenti realizzati, delle *performance* conseguite e delle specificità territoriali; l'eventuale introduzione di ulteriori strumenti di *benchmarking* dovrebbe pertanto svilupparsi in continuità con gli attuali meccanismi di valutazione dell'efficienza operativa, evitando approcci non coerenti con il livello di maturità dal comparto idrico.

Tale impostazione, infatti, incide sulla capacità delle gestioni di programmare e realizzare gli investimenti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle infrastrutture. In tale prospettiva, pertanto, risulta fondamentale assicurare un quadro regolatorio stabile e tempestivo, che assicuri coerenza tra obiettivi di qualità del servizio, riconoscimento tariffario e sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni, nonché criteri di valorizzazione e remunerazione degli investimenti coerenti con quelli adottati negli altri settori infrastrutturali regolati, al fine di preservare la bancabilità degli interventi e garantire adeguati livelli di attrazione dei capitali necessari allo sviluppo infrastrutturale del settore.

Sempre con riferimento alla sostenibilità degli investimenti, si ritiene opportuno che l'Autorità, in linea con quanto stabilito con Deliberazione n. 130/2025/R/com, recante *“Revisione dei criteri di rivalutazione dei costi di capitale per i servizi infrastrutturali dei settori dell'energia elettrica e del gas. Definizione di parametri comuni ai servizi soggetti alla regolazione ROSS”*, estenda anche al servizio idrico l'utilizzo l'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (*IPCA Italia*), facendo riferimento all'indice generale pubblicato da Eurostat. Tale estensione consentirebbe di uniformare i criteri di rivalutazione del capitale tra i diversi servizi infrastrutturali regolati.

Al contempo, al fine di garantire maggiore stabilità e prevedibilità del sistema tariffario, appare necessario assicurare il pieno riconoscimento della componente inflativa, rendendo strutturale il conguaglio annuale riferito agli anni dispari, sia con riferimento ai costi operativi sia ai costi di capitale.

Inoltre, risulta altresì opportuno rafforzare il principio di *cost reflectivity* della tariffa, valorizzando una più piena corrispondenza tra corrispettivi applicati e costi efficienti del servizio. Ciò consentirebbe di preservare nel tempo gli equilibri economico-finanziari delle gestioni e di sostenere il rilevante fabbisogno di investimenti richiesto per il miglioramento della qualità del servizio.

Infine, si rappresenta che l'esperienza maturata nel settore evidenzia come ritardi nella validazione dei dati, nella predisposizione degli atti di competenza o nell'approvazione degli schemi tariffari possano determinare significative criticità nella concreta attuazione del quadro regolatorio, con effetti negativi sia sulla sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni sia sulla capacità dei gestori di programmare e realizzare gli investimenti previsti. In particolare, la mancata o tardiva approvazione delle tariffe comporta il rischio che i gestori operino sulla base di corrispettivi non coerenti con i costi riconosciuti e con i programmi di investimento sottostanti, compromettendo il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale la qualità del servizio e resilienza perseguiti dalla regolazione. Tale circostanza risulta particolarmente critica in quanto rischia di compromettere il conseguimento degli stessi

obiettivi che l'Autorità si propone di perseguire proprio con le linee di intervento descritte nel Documento di Consultazione e, in particolare, mediante il rafforzamento degli strumenti di sostegno agli investimenti e alla sostenibilità delle gestioni.

Per tale ragione, appare fondamentale assicurare la tempestiva conclusione dei procedimenti e l'adozione degli atti di competenza da parte di tutti i soggetti coinvolti, così da garantire certezza regolatoria e adeguata programmabilità delle iniziative strategiche. Qualora si riscontrino situazioni di perdurante inerzia, si ritiene altresì opportuno che l'Autorità faccia ricorso con tempestività ai poteri sostitutivi e agli ulteriori strumenti previsti dall'ordinamento, evitando che rallentamenti di natura amministrativa o circostanze estranee all'obiettivo di qualità, efficienza e sicurezza del servizio idrico pregiudichino l'attuazione dei programmi di sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla regolazione.